

«Estate» e «Tenure» come espressioni del concetto di proprietà feudale

Rema Rossini Favretti

Introduzione

In questo intervento intendo proporre un'analisi del linguaggio giuridico in una prospettiva storica, considerando alcune espressioni linguistiche la cui interpretazione consente di evidenziare con sufficiente chiarezza la metodologia di indagine proposta e le problematiche soggiacenti.

L'analisi si fermerà in particolare sulle espressioni designanti il concetto di proprietà in inglese per la pregnanza esemplificativa che queste presentano. Essa ha avuto, tuttavia, in una ricerca non ancora conclusa¹, un ambito più vasto, allargato ad altri concetti e, in particolare, alle realizzazioni linguistiche ricorrenti in aree linguistiche ed istituzionali diverse. Sta alla base e come presupposto dell'intervento un'analisi comparativa del linguaggio giuridico inglese ed italiano, finalizzata ad identificare non solo similarità e differenze fra gli istituti ed i termini, o le fraseologie, in questi ricorrenti, ma piuttosto l'origine dei concetti tramite una riflessione sugli istituti nel loro costituirsi e sulle realizzazioni linguistiche attestate in documenti significativi.

Non mi fermerò, quindi, sulle opposizioni dei termini *possessio-property-ownership* e *possesso-proprietà* rilevando le diverse ricorrenze di alcuni tratti caratterizzanti, quali, ad esempio, la fattualità. Né ritengo proficuo evidenziare come la differenza lessicale sia strettamente connessa alla differenza degli istituti ed all'assenza di un sistema di equivalenze concettuali.

Sarà, invece, operata un'analisi del dato linguistico volta ad interpretare le relazioni che in questo si instaurano e si concretizzano nella genesi storica e nel riflesso del fenomeno diacronico – sociale ed istituzionale.

In un'operazione a ritroso, ai fini dell'analisi si è evidenziata la necessità di risalire a quel particolare contesto linguistico ed istituzionale determinatosi, in Gran

Bretagna, con l'instaurarsi del sistema feudale, e l'affermarsi allo stesso tempo della cultura, e della società, normanna.

1. L'espressione del concetto di proprietà nella Magna Carta

Nel XII e nel XIII secolo, si assiste, in Inghilterra, al fenomeno di una cultura che subentra osmoticamente ad un'altra, in una combinazione, disorganica secondo alcuni studiosi, dei sistemi.

I documenti di quel periodo, pur nella loro redazione latina, appaiono, ai fini dell'analisi, un riferimento obbligato come testimonianza dell'evoluzione del diritto germanico e del diritto romano nella confluenza osmotica di istituzioni e di lingue che si realizzò dopo la vittoria riportata dai Normanni ad Hastings.

L'analisi verterà in particolare sulla *Magna Carta* (1215, 1297).

Non occorre certo sottolineare l'importanza della *Magna Carta* nella storia istituzionale, ma può essere interessante rilevare come, nei 63 capitoli che la compongono, il concetto di proprietà svolga un ruolo primario nella definizione dei diritti e dei doveri feudali. Questi appaiono definiti, qualificati e precisati nella loro estensione per impedire qualsiasi modifica arbitraria.

La proprietà, tuttavia, non è oggetto di una predicazione diffusa. La proprietà come estensione dell'*ego* è affermata precipuamente in relazione a persone, siano queste in un rapporto di vassallaggio nei confronti del sovrano: «Si quis comitum vel baronum nostrorum [...]» (M. C., c. 2)², o di discendenza – sia rispetto al sovrano «pro nobis et heredibus nostris in perpetuum [...]» (M. C., c. 1), sia rispetto ai vassalli da questi creati: «Si quis comitum vel baronum nostrorum [...] mortuus fuerit, et cum decesserit heres suus plene etatis fuerit et relevium debeat [...]» (M. C., c. 2).

Nel contesto feudale si stabilisce, fra il sovrano ed i vassalli, una gerarchia di cui il sovrano è creatore ed origine: «Henricus, dei gratia. Rex Angi, [...] Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Comitibus, Baronibus, Vicecomitibus, Prepositis, Ministris & omnibus Balliff & fidelibus suis presentem chartam inspecturis salutem [...]» (M. C. 1297)³.

Il rapporto fra il sovrano ed i vassalli si esplica attraverso la collocazione dei soggetti come estensione dell'*ego*.

Nella persona del sovrano si realizza l'identificazione fra il soggetto e l'oggetto della proprietà. Questo porta alla creazione ed alla costituzione di una pluralità di soggetti, la cui funzione performativa trova limiti, peculiarmente, nella presenza di soggetti ad essi gerarchicamente superiori – *lords, overlords*.

Il sovrano, *de iure* e *de facto* è il detentore della proprietà e da lui, dal suo *esse* deriva il beneficio del possesso ai vassalli, che lo ricevono *ab externo*, e sussistono

in quanto, tramite la sua mediazione, acquisiscono il diritto di occupazione della terra e la proprietà. Non della terra o del feudo, *feodum*, ma del diritto di possesso.

La proprietà può avere come oggetto solo ciò che non è *feodum*, o, meglio, che si definisce in opposizione ad esso e che si può precisare quale diritto immobiliare o mobiliare o, più estesamente, quale bene mobile. Si legge nel capitolo 9 della *Magna Carta*: «Nec nos nec ballivi nostri seisiemus terram aliquam nec redditum pro debito aliquo, quamdiu catalla debitoris sufficiunt ad debitum reddendum». Non la terra è di proprietà del debitore, ma solo i beni che, secondo i termini del diritto civile, potremmo definire mobili, *catalla*. Sono i soli beni che, in caso di morte del proprietario, possono essere dati alla moglie ed ai figli o distribuiti fra gli amici ed i parenti. (M. C., cc. 26-27). Frequenti sono, nei documenti del *corpus*, le ricorrenze del termine *catalla* associato ad una forma possessiva (*sua, defuncti, [...]*). In *catalla* si esplica l'oggetto di una proprietà e di un possesso, che può essere variamente caratterizzato, ma da cui è esclusa la proprietà terriera.

Riconsideriamo le parole introduttive del secondo capitolo della *Magna Carta*: «Si quis comitum vel baronum nostrorum sive aliorum tenencium de nobis in capite per servicium militare, mortuus fuerit [...]». La proprietà dell'*ego* sussiste come origine del possesso. Dalla proprietà della corona deriva, per il feudatario, la possibilità di un diritto di possesso.

L'identificazione fra soggetto e oggetto, nell'unicità della sua relazione, non è esplicitata, ma data come presupposto dell'ordinamento socio-istituzionale.

2. Valenza semantica e semiologica di tenere

L'*ego*, o più precisamente il *nos*, è esplicitato come origine dei diritti dei vassalli e come legittimazione del loro possesso.

La relazione indissolubile, identificata nei documenti latini fra un numero multiplo di soggetti come luogo di effettuazione dell'evento ed un numero multiplo di oggetti dell'evento, si allarga ad includere, nei documenti inglesi, un nuovo oggetto, che è mediato nella sua esistenza dall'unico oggetto dell'*esse*. Un oggetto che, nella sua relazione col soggetto, non si colloca come *esse* ma come *extare*, in quanto da questi derivato.

Dall'unicità dell'*esse* è mediato lo *status* come oggetto che determina per una pluralità di *ego* una nuova modalità di possesso.

Nell'espressione latina «aliquis tenens de nobis (feodum/terram) per servicium militare» e nell'espressione inglese «anyone holding (a fief) of us by knight service» si afferma l'idea di una proprietà non assoluta, ma limitata, che si *ha* o *tiene* per la concessione di un'autorità superiore e in cambio della quale si *deve* prestare

un servizio. I tratti del «possesso» e del «servizio», del «tenere/avere» e del «servire (come dovere)», appaiono costantemente implicati nel concetto di proprietà feudale, che non concerne il fondo, ma il diritto di possederlo.

Al sovrano spetta la *proprietas* di diritto, al *tenant*, che ha la terra, spetta la *possessio* fattuale. E vari sono i diritti che, rispetto alla proprietà immobiliare, si creano fra il re ed il vassallo, concessionario del feudo. Questi sono cristallizzati nella dottrina del *tenure* e dell'*estate*.

Secondo le modalità del /tenere/ si definiscono le modalità del servizio. La valenza semantica e semiologica di /tenere/ si carica, da un lato, dei tratti di /possesso/, /occupazione/ e, dall'altro, dei tratti di /concessione/, /dipendenza/, /servizio/⁴:

Sciatis quod Ricardus Basset, pater meus, tenuit anno et die quo Rex Henricus avus vester fuit vivus et mortuus ix carucatas terrae et iii et i virgatum, pro feodo, xv militum. Sed nullus militum de veteri illo feffamento feffatus fuit nominatim pro feodo militis. Sed unaquaque carucata terrae ad faciendum milites xv par est alii ad omnia servitia facienda, et in exercitibus, et in custodiis et ubique (*Liber Rubens*: 329).

Diversi sono gli obblighi ed i servizi che si devono prestare in relazione al valore della concessione. Tale diversità di servizi è riconosciuta sia dal vassallo che dal sovrano, le cui richieste variano a seconda del tipo di possesso concesso, portando a diverse qualificazioni. Alcuni esempi da Bracton citati nei *Commentaries on the Laws of England* redatti da W. M. Blackstone:

Tenementorum aliud liberum, aliud villenagium. Item, liberorum aliud tenetur libere pro homagio et servitio militari; aliud in libero socagio cum fidelitate tantum. Villenagiorum aliud purum aliud privilegiatum. Qui tenet in puro villenagio facit quicquid ei praeceptum fuerit, et semper tenebitur ad incerta. Aliud genus villenagii dicitur villanum socagium; et hujusmodi villani socmanni – villani faciunt servitia, sed certa et determinata (Blackstone 1822: 61).

L'oggetto del possesso è costantemente qualificato nei documenti. Nella qualificazione trovano precisazione non solo le caratteristiche delle modalità del possesso, ma anche la collocazione del soggetto del possesso nei confronti sia del fondo – definita dall'*estate* – sia del signore – definita dal *tenure*.

3. Valenza semantica e semiologica di estate

Intorno al nucleo lessico-semantico di /tenere/ si definiscono come attanti il soggetto e l'oggetto del processo verbale, ed anche l'*ego* come origine del possesso (*de nobis*) e le modalità del possesso (*in capite; per servicium militare; pro homagio et servitio militare; in libero socagio [...]*). Attanti che permangono nel processo di nominalizzazione, come espansione prenomiale (*liberum villenagium*

tenementum; liberi tenentes; [...] o postnominale (*tenementum pro homagio et servicio militare; cum fidelitate; tenentes in capite [...]*)⁵.

Tramite la definizione del possesso che si realizza nella collocazione dello «status» di un soggetto diverso dall'*ego-nos*. Si costituisce una triade, distinta da quella rilevata nell'universo romano, in cui un duplice rapporto qualifica la relazione del nuovo soggetto nei confronti dell'*ego-nos* e nei confronti dell'oggetto.

Lo «status», o l'«estate», secondo il termine da questo derivato nel diritto inglese, costituisce il titolo, acquisito dall'*ego-nos* – soggetto, sovrano unico – che determina per un numero plurimo di soggetti il diritto di possesso su un fondo. E tramite lo *status-estate* si definisce anche l'obbligo di servizio nei confronti del signore – *incidents of tenure*:

Nullus distringatur ad faciendum majus servicium de feodo militis, nec de alio libero tenemento, quam inde debetur (M. C., c. 16).

Nella dottrina dell'*estate* e del *tenure* si definiscono le modalità del possesso nella quotidianità dei servizi socio-istituzionali. Per il vassallo – *holder of the land, owner of the estate* – il possesso della terra ed il servizio dovuto al sovrano, o ad un signore (*lord, overlord*) da questi istituito, sono i tratti costitutivi ed inscindibili del suo *status* e quindi del suo essere. Entrambi sono determinati nel momento della costituzione e dell'assegnazione del feudo, dono e concessione del sovrano, in forza delle parole di infeudamento, nella cerimonia di investitura.

Si determina pertanto una visione statica della proprietà fondiaria, in cui la tensione si concentra sul /tenere/ e sul /servire/, nel rapporto di reciprocità che fra questi si stabilisce.

Niente si può tenere senza la prestazione di un servizio. E, come si è visto, i diversi obblighi dei feudatari sono analizzati e distinti sia da parte del sovrano sia da parte della nobiltà feudale. Il servizio che *deve* essere prestato e che *può* essere richiesto, viene considerato in rapporto all'estensione ed alle caratteristiche del possedimento ed assume una rilevanza che tocca la storia istituzionale inglese. La definizione del servizio dovuto alla corona, ad esempio, è alla base della crisi che, nel 1297, si sviluppa fra Edward I e la nobiltà feudale. È interessante osservare come il Capitolo 16 della *Magna Carta*, che abbiamo considerato, costituisca il punto di riferimento nel dibattito. Nessuno sarà costretto a prestare un servizio maggiore del dovuto.

Attraverso il duplice rapporto che il soggetto del *tenere* e del *servire* istituisce con il detentore e con l'oggetto della proprietà, l'*extare* del possessore trova legittimazione e qualificazione.

In questo senso, la proprietà della corona, illimitata *de iure*, non inficia, ma per

la sua stessa natura, legittima il possesso dei sudditi. Per le modalità costitutive dell'oggetto, il titolo su cui è fondato il possesso può limitare l'azione del proprietario nei confronti della sua proprietà. Consideriamo il capitolo 37 della *Magna Carta*:

Si aliquis teneat de nobis per feodifirmam, vel per sokagium, vel per burgagium. et de alio terram teneat per servicium militare, nos non habebimus custodiam haeredis nec terrae suae que est de feodo alterius occasione illius feodifirme, vel sokagii, vel burgagii [...]. Nos non habebimus custodiam haeredis vel terrae alicujus, quam tenet de alio per servicium militare, occasione alicujus parve sergenterie quam tenet de nobis per servicium reddendi nobis cultellos, vel sagittas, vel hujusmodi.

4. La determinazione e la qualificazione del possesso-fee

Nel processo di feudazione e subinfeudazione, tramite la collocazione dei soggetti del possesso, distinti dall'*ego-esse*, si opera una limitazione della funzione performativa dell'*ego-esse*, *de iure* e *de facto*. Il possessore non perde di fronte al proprietario i diritti acquisiti sull'oggetto del possesso⁶ e, pur nei limiti dati dalla sua collocazione, può porsi come *alius, alterius*. Si realizza una legittimazione del possesso che si esplica linguisticamente nella ricorrenza delle forme possessive – *terrae suae, de feodo alterius* – pur nella definizione attanziale dell'*ego-esse* come origine ed arbitro del possesso.

Costante appare, nei documenti, il riferimento alla modalità del rapporto feudale come titolo su cui si fonda il possesso. Costante è la precisazione delle qualificazioni caratterizzanti e caratterizzate, come si è visto nella *Magna Carta* e in Bracton, sulla base della qualità e della quantità del servizio dovuto: «Liberum pro homagio et servitio militare in socagio, cum fidelitate villenagium purum, ad incerta servitia villanum socagium ad certa et determinata servitia»⁷.

Nella determinazione del possesso, *per servicium militare*, in opposizione al possesso *per socagium* o *per burgagium*, sono definite le modalità istitutive del feudo. Nella loro ricorrenza si esplicita la rilevanza che esse assumono ai fini dell'agire sia del possessore sia del proprietario.

Sulla base del servizio prestato – *servicium militare, knight service* – si definisce il possesso più stimato e diffuso – *feodum militis, knight's fee*. E nell'ambito del servizio militare il *forinsecum* è privilegiato.

Isabella que fuit uxor Stephani de Ebroycis v. Ricardum de la Bere. Et Ricardus uenit et dicit quod [...] de forinsecis seruiciis aquietabunt que ad eandem pertinent, unde dicit quod terra ille debet seruicium militare, scilicet quartam partem feodi i militis, ita quod liberi homines qui tenent de eodem feodo semper fecerunt serui-

cium forinsecum pro eodem Stephano ita quod dederunt ad scutagium de Muntgumeri ad scutagium dim. marc. (Bracton's Note Book: pl. 288).

L'importanza del feudo militare nella società feudale trova un ulteriore riscontro nel valore presentato dal sintagma come appezzamento minimo, atto a costituire un'unità di misura cui fare riferimento nella descrizione delle proprietà fondiarie e dei rapporti fra queste istituiti. Ricorrenti sono i riferimenti negli scritti di Testa de Nevill, nella *Inquest* di Kirkby, nel *Liber Rubens*:

Canonici Huntendoniae tenent feodum i militis et dimidii, et ultra x solidatas terrae, unde perfurnitur servitium Willelmi filii Olifardi qui tenet feodum i militis, v solidatis terrae minus (*Liber Rubens*: 372).

Nei documenti risulta con chiarezza una successione temporale nella creazione del feudo, dagli antichi feudi, istituiti nel primo periodo normanno – *antiquum, veterum feoffamentum* – ai feudi nuovi – *novum feoffamentum* – risalenti al regno di Henry I⁸:

Hugh de Nevill tenet xx libratas terrae in Kyrington et Aburg de domino Rege in capite pro uno feodo de veteri feoffamento (*Liber Rubens*: 405).

Strettamente connessa alla qualificazione temporale appare la configurazione e la dimensione del feudo⁹, in un'opera di classificazione che trova ragione in motivi storici, politici e geografici:

De Willelmo de Faukener vii l. vi s. pro vii magnis feodis de feod' de Morteyn & ii parvis & di' de suo proprio et iii parvis de feod' de Kaynes ... (Testa de Nevill: 31a).

Sugli aggettivi *antiquum, veterum* o *novum* e su *parva, magna* cade l'enfasi del discorso che tende, invece, ad omettere, con frequenza, il termine *feoffamentum*. Si presenta la costituzione del feudo come una pratica generalizzata, ampiamente riconosciuta. Nel ricorrente riferimento alle modalità costitutive, si esplicita la rilevanza che queste hanno ai fini della costituzione del feudo e, principalmente, dell'attribuzione dei diritti e dei doveri al *feoffee*, cioè al nuovo vassallo ed ai successori.

Nella pratica istituzionalizzata, l'oggetto si lessicalizza sulla base del tipo di possesso, non della proprietà, generalizzata nella sua unicità e non caratterizzante.

Feodum diviene la parola chiave, nelle diverse interpretazioni cui il vincolo feudale è soggetto. Il termine riflette, da un lato, le norme legali che si accompagnano all'istituzione del feudo e, dall'altro, uno spaccato della storia inglese, nel passaggio dal periodo anglosassone al periodo normanno e, pur nei limiti del proprio ambito, dal linguaggio comune al linguaggio giuridico.

L'uso del termine, infatti, si instaura in Inghilterra nel periodo immediatamente

successivo alla conquista normanna, ma precedentemente, nei documenti anglosassoni, risulta attestato il termine *feho* con il valore di «ricchezza, bestiame».

Feho dà il titolo ad un poema runico¹⁰ e costituisce il tema della sezione:

Feoh byþ frofur fira gehwylcum
sceal ðeah manna gehwylch miclun hyt daelam
gif he wile for drihtne domes hleotan¹¹.

Feho designa la «ricchezza» e, applicato da un ambito specifico di quella società agricola, il «bestiame», come appare nei versi anglosassoni della raccolta di Grendon, *The Anglo-Saxon Charms*¹², in cui *feho* è un termine ricorrente nell'allitterazione e nella ripetizione con valore equivalente a *cattle*. Nell'appello a Garmund, contro il furto del bestiame, troviamo i versi

Garmund. godes ðegen,
find þæt feoh and fere þæt feoh
and hafa þæt feoh and heald þæt feoh
and fere ham þæt feoh¹³.

In *Middle English* troviamo la ricorrenza di un nuovo termine *fee*, di derivazione dall'antico francese *fé, fie, fief* [...], assimilato in *fief* e di derivazione, comune a *fého*, dall'antico alto germanico *fihu*. Esso ricorre non più nel linguaggio comune, ma nei documenti ufficiali¹⁴, con il valore di «feudo», caratterizzato dai tratti che abbiamo precedentemente analizzato.

Nella società feudale, al valore di «bestiame», bene mobile proprio di una società agricola, subentra il valore di bene immobile, il cui possesso, ottenuto in cambio di un servizio, si può protrarre per una durata estesa nel tempo, fino a rendere il bene «ereditabile». Il bene, tuttavia, non può divenire oggetto di proprietà.

5. Conclusioni

Diverse, a seconda del mutare delle condizioni socio-istituzionali, saranno nei secoli le valenze attivate. Ma ancora oggi, pur nelle mutate condizioni istituzionali e politiche, e nonostante le rivoluzioni che si sono operate nelle strutture socio-economiche dal XIII secolo ad oggi, si possono riscontrare, ad esempio negli articoli del *Law of Property Act*, alcune delle valenze interne individuate nel concetto di *estate* e nelle sue varie lessicalizzazioni.

Consideriamo la definizione di *estate* data nel primo articolo del *Law of Property Act* (1925):

The only estates in land which are capable of subsisting or of being conveyed or created at law are:

- (a) An estate in fee simple ¹⁵ absolute in possession
 (b) A term of years absolute [...].

È facile rilevare come intorno allo stesso nucleo semantico siano agglutinati gli elementi che designano le modalità del possesso. Nell'*estate* viene cristallizzato, nei secoli, l'insieme dei diritti che possono essere goduti nei confronti della proprietà terriera.

NOTE

¹ Lo studio fa parte di una ricerca congiunta intesa a sviluppare un'analisi comparativa del linguaggio giuridico su base linguistica. La ricerca, finanziata da un contributo della Cassa di Risparmio in Bologna, è stata condotta nell'ambito del Centro di Studi sui Linguaggi Specifici del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell'Università di Bologna ed è stata coordinata in collaborazione con Enrico Arcaini dell'Università di Roma.

² Con l'abbreviazione M. C. si indica la *Magna Carta*, 1215, nelle versioni conservate al British Museum, convenzionalmente designata come Ci e Cii. Questo documento, come le versioni conservate presso la Lincoln Cathedral e la Salisbury Cathedral, è privo del sigillo reale. Interrogativi si sono posti (cf. J. C. Holt, 1965) sulla possibilità di emendamenti rispetto al testo originale, in particolare nella numerazione dei capitoli. Essi non sembrano rilevanti ai fini di questo studio in cui si segue la numerazione convenzionale.

³ Con l'abbreviazione M. C. 1297 si indica il documento confermato da King Edward nel 1297 (*Halsbury's Statutes of England*, vol. IV).

⁴ Il concetto del /tenere/ si esplica con numerose distinzioni nel diritto inglese, ricorrenti nei documenti (dalla *Magna Carta* agli *Statutes of Westminster*) e nei più importanti testi di divulgazione, da Bracton (XIII secolo) a Littleton (XV secolo) a Coke (XVII secolo). *Tenures* è il titolo del trattato, in tre volumi, pubblicato da Sir Thomas Littleton alla fine del XV secolo, trattato ripreso da Sir Edward Coke come base del primo dei suoi *Institutes*.

⁵ Benché si realizzino in una diversa paradigmatica per le diverse situazioni del contesto sociale, si possono riscontrare procedure parallele nella formazione di termini come *frank-tenements*, *free tenements*, *copyhold*, *freehold*, *tenements in chief*, *tenant in chief*, *tenant in fee simple for life of lease*.

⁶ L'importanza assunta dal possesso (*possession*) nel diritto inglese è dimostrata anche dalla diffusa pratica della *seisin*.

⁷ Nei *manorial documents* frequenti sono le ricorrenze in cui *villenagium* e *bondagium* sono posti in contrasto con *dominicum* (*in dominico suo*), designante la terra direttamente occupata « by the lord or for his use ».

⁸ Nei testi del *Liber Rubens* si ha ancora: «Sciatis quod de meo feodo nullum feodavi de novo feffamento, sed postnata soror [...] feodavit Radulfum Barard de vi parte militis, et Gilebertum de Hectorre de viii parte militis» (Northumberland: *Charta Radulfi de Gaugy*: 443) e «[...] habeo hos milites feffatos de veteri feffamento [...]. Et de novo feffamento

hos habeo feffatos quoniam in Marchis vestris maneo [...]» (Northumberland, *Charta Stephani de Bulemen*: 439-440).

⁹ Frequente, ad esempio, appare l'associazione fra i *parva feoda* ed il conte di Mortein, fratello di re William, calcolabili nell'estensione di 2 o 3 *hides*. «De feodis Herveici de Stafford de parvis feodis de Mortein. De eodem de terra Hugonis de Tiwa de uno parvo feodo in Dunnestiwa et Edburbir xviii, x d.» (Testa de Nevill: 112b).

¹⁰ Tramandato dal manoscritto MS *Cotton Otho B x*, distrutto da un incendio nel 1731. Il testo si basa su G. Hickes, *Linguarum Veterum Septentrionalium Thesaurus*, Oxford, 1705.

¹¹ In inglese moderno: «Valuables are a joy to every man; yet every man must needs be openhanded with them if he is minded to win favour with the Lord».

¹² Corpus Christi College (Cambridge) Ms 41, cit. in. F. Grendon, *The Anglo-Saxon Charms*, «Journal of American Folk-Lore», XXII, 1909, p. 180.

¹³ In inglese moderno, «Garmund, God's thane, find the cattle and bring the cattle and have the cattle and hold the cattle and bring home the cattle».

¹⁴ Se in Inghilterra, dal VII secolo, dalle leggi di Aethelbirht, nei documenti legali, l'anglosassone non era stato meno frequente del latino, dall'XI al XIV secolo il latino divenne la lingua ufficiale. La procedura giuridica era condotta in latino e numerosi sono i casi, come quello qui ipotizzabile, in cui il processo di assimilazione del termine francese o latino fu agevolato dal fatto che il termine, in un periodo precedente, era stato introdotto in francese da un dialetto germanico.

¹⁵ Nel *fee-simple* viene ancora posta la più alta forma di possesso. Un possesso che trova la sua precisazione, da un lato, nell'opposizione già considerata, che si crea con altri tipi di possesso, non assoluti, ma soggetti a limitazione (*fee tail*, *life estate*, *estate, pur autre vie*) e, dall'altro, con la nuova opposizione paradigmatica che si determina, ad esempio, fra *fee simple* e *leasehold*.

BIBLIOGRAFIA

- Halsbury's Statutes of England*, ed. by Kaye McDowell, London, Butterworths, 1968- (vol. IV).
- E. ARCAINI-R. ROSSINI FAVRETTI, "Il concetto di lavoro nei suoi rapporti con le istituzioni inglesi: work, labour, job", in *Studi italiani di linguistica storica ed applicata*, IX, 3, 1980, 308-413.
- E. BENVENISTE, *Problemes de linguistique generale*, Paris, Gallimard 1966.
- C. G. CECIONI, "La terminologia inglese del diritto di proprietà", in *Atti del Convegno «Lingue Straniere per scopi speciali»*, Roma 1987.
- J. C. HOLT, *Magna Carta*, Cambridge, Cambridge University Press 1965.
- E. MACKAY, "Les notions floues en droit ou l'economie de l'imprecision", *Langages*, 53, 1979, 33-50.
- U. SCARPELLI (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Comunità 1976.
- G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè 1980.